



## **CONTRIBUTO di ALTROCONSUMO**

### **Audizione Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati su:**

#### **Disegno di legge c. 4833 “Conversione in legge del decreto 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo”**

ALTROCONSUMO, associazione indipendente di consumatori<sup>1</sup>, ringrazia il Presidente della VII Commissione della Camera, On.le Ferdinando Adornato, la Relatrice del disegno di legge c. 4833 On.le Gabriella Carlucci e tutti gli On.li componenti della VII Commissione per l'opportunità che ci è stata concessa nell'ambito dell'odierna audizione di esprimere il punto di vista dei consumatori e di ribadire la nostra richiesta di **soppressione dell'intero articolo 1 del d.l. in oggetto (di seguito “Decreto Urbani”)**.

La nostra associazione riconosce da sempre il diritto ad una giusta ed equa remunerazione per chi crea contenuti a condizione che sia assicurata al consumatore la possibilità di effettuare copie private senza scopo di lucro. Riteniamo, infatti, che la finalità del diritto d'autore debba essere quella di stimolare la creazione e l'investimento nelle opere dell'ingegno per ampliare le possibilità di fruizione culturale. In tal senso lo sviluppo delle nuove tecnologie e della banda larga devono diventare un'opportunità per tutti.

E' proprio su questa posizione di fondo che si basa la nostra attuale preoccupazione per l'evidente strumentalizzazione della pur legittima tutela della proprietà intellettuale in atto da parte delle major discografiche e cinematografiche per mantenere artificialmente elevati i prezzi di CD e DVD<sup>2</sup> senza percorrere seriamente la possibilità di utilizzare un canale distributivo

<sup>1</sup> Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 280.000 soci in tutta Italia ed è unico membro italiano del BEUC (*Bureau Européen des Unions de Consommateurs*)

<sup>2</sup> Per quanto riguarda i CD musicali, il prezzo elevatissimo spesso inaccessibile per le tasche dei giovani - i principali potenziali acquirenti - limita la fruizione di tale bene culturale. Dall'ultima inchiesta di Altroconsumo sui prezzi dei prodotti in Europa (pubblicata sul numero di marzo della nostra rivista) il Paese meno caro risulta la Germania (preceduta solo dal piccolo principato di Andorra), dove i Cd costano mediamente circa 16 euro e mezzo, contro i circa 19 euro dell'Italia, per una differenza percentuale del 16%.

diverso ed innovativo come Internet che aprirebbe ad una maggiore concorrenza.

Per questi motivi abbiamo chiesto al Governo di congelare l'art. 1 del Decreto Urbani recante *"Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche o assimilate"*, che prevede **in maniera obsoleta, inutile ed inefficiente un inasprimento delle sanzioni contro il consumatore che scarica files audiovisivi dalla rete per uso personale**. Dopo l'approvazione avvenuta al Consiglio dei Ministri in data 12 marzo ci siamo rivolti invano al Presidente della Repubblica chiedendogli di non firmare il Decreto Urbani e, in seguito alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo, riteniamo ora opportuno fare valere le ragioni dei consumatori in sede parlamentare per ottenere modifiche sostanziali di quelle misure che consideriamo **incostituzionali, inopportune e illegittime, pericolosamente lesive della certezza del diritto e nocive per un sano sviluppo del mercato in questo settore**.

L'intero articolo 1 del Decreto Urbani appare:

► **Incostituzionale** perché introduce una serie di modifiche alla legge sul diritto d'autore senza che siano presenti i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza prescritti per i decreti legge dall'articolo 77 della Costituzione e perché è inteso a creare, in aperta lesione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, un quadro giuridico diverso con riferimento alla protezione del diritto d'autore nella società dell'informazione per quanto riguarda le opere cinematografiche e le opere musicali;<sup>3</sup>

► **Inopportuno e illegittimo** perché interviene per decreto legge in una materia specifica sulla quale il legislatore comunitario sta definendo una direttiva citata nella stessa relazione illustrativa del decreto Urbani travisandone le indicazioni. Se è vero che, peraltro, la proposta di direttiva *"relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"* è stata già approvata dal Parlamento europeo lo scorso 9 marzo, allo stato il Consiglio dell'Unione europea non si è ancora espresso, quindi la direttiva non può dirsi definitivamente approvata. In ogni caso, la normale procedura di recepimento delle direttive comunitarie nel nostro ordinamento, secondo il dettato della c.d. *"Legge La Pergola"* passa per una legge delega, la legge comunitaria, e i successivi decreti legislativi. Affidare, dunque, anticipatamente ad un decreto legge l'attuazione di una direttiva non

---

<sup>3</sup> Tale discrasia ha provocato subito accese reazioni che denotano quanto il Decreto Urbani sia poco condiviso da parte di diversi e numerosi stakeholders. L'Associazione Italiana Editori AIE, ad esempio, in una nota diffusa recentemente dichiara *"Nel testo del decreto legge si salvaguarda solo il cinema dallo scambio di file in Internet, senza prevedere la stessa tutela per le opere letterarie, quelle musicali, per il software e in generale di tutte le altre opere dell'ingegno. Il decreto prevede, infatti, nuove ipotesi di reato e di illecito amministrativo, applicabili unicamente alle opere cinematografiche ... E tutto il resto? Noi a quale ministro dobbiamo chiedere aiuto per la tutela del nostro diritto d'autore?"*. Anche la Federazione dell'Industria Musicale Italiana FIMI ha criticato la disparità di trattamento sul piano della tutela penale che pone in dubbio l'ammissibilità del decreto stesso.

ancora finalizzata, oltre a scavalcare il Consiglio UE indebolisce il ruolo del Parlamento nazionale facendone venir meno le garanzie in ordine alla proponibilità degli emendamenti e all'approfondimento della tematica in tempi adeguati;

► **Pericolosamente lesivo della certezza del diritto** - Il comma 2 dell'articolo 1 porta inusitatamente a 1500 Euro la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista dall'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore per quanto riguarda il consumatore che, senza trarne guadagno, usufruisca dell'utilizzo dei sistemi peer-to-peer per scaricare files di opere cinematografiche protette. A questo si aggiunge la confisca degli strumenti e del materiale ma, ciò che è ancor più grave, la sanzione accessoria, odiosa e smisurata rispetto ad una semplice infrazione amministrativa, consistente nella pubblicazione del provvedimento su un giornale a diffusione nazionale e su un periodico specializzato. Molte domande sono giunte dai nostri associati circa la liceità o meno di comportamenti da loro comunemente adottati<sup>4</sup> alla luce di queste nuove disposizioni ma, allo stato dei fatti non siamo purtroppo in grado di fornire risposte sicure. Alla probabile inapplicazione delle sanzioni indicate, causa l'impossibilità di esperire controlli su larga scala nonostante i discutibilissimi obblighi di informazione e collaborazione con le forze dell'ordine imposti dai successivi comma 4, 5 e 6 ai fornitori di servizi di connettività<sup>5</sup>, si aggiungeranno, infatti, poche e mirate azioni esemplari da poter sbattere in prima pagina grazie allo strumento che il comma 2 fornisce alle major cinematografiche. E' lo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali ad avere dichiarato, d'altra parte, nella conferenza stampa successiva alla approvazione del Decreto Urbani che le sanzioni amministrative hanno carattere "*simbolico*" e che sono volte a "*disincentivare ed educare*". Tutto ciò, a nostro avviso, costituisce un grave vulnus ai principi costitutivi della nostra stessa Civiltà giuridica;

► **Nocivo per un sano sviluppo del mercato in questo settore**  
Non è un caso che il decreto Urbani sia stato approvato con tanta fretta in coincidenza con il raddoppio della banda a 640 kbps annunciato da Telecom Italia per il 15 marzo, tale upgrade potrebbe, infatti, indubbiamente consentire

---

<sup>4</sup> A dimostrazione di quante e diverse possano essere le fattispecie teoricamente ricomprese nell'ambito del dettato della norma citiamo, di seguito, alcuni brevi esempi: 1) "*Poiché a casa mia c'è un segnale tv scarso e alcuni canali (tipo Italia1) sono al limite dell'inedibilità, io gli episodi di Will & Grace non li guardo quando vengono mandati in onda, ma me li scarico da internet e poi li guardo quando mi pare. Sto commettendo qualche illecito?*"; 2) "*A condividere file video che riguardano film evidentemente coperti dal diritto d'autore, ma già andati in onda sulle tv pubbliche, si commette illecito?*"; 3) "*A condividere i programmi mandati in onda dalla RAI, televisione statale pagata con i nostri soldi, si commette illecito?*" 4) "*A condividere film stranieri - non europei (tipo giapponesi et simili) mai importati in Italia, si commette illecito?*".

<sup>5</sup> Su questo aspetto si sono espressi criticamente, con argomentazioni che sostanzialmente condividiamo, sia l'Associazione Italiana Internet Providers AIIP sia AssoProvider. Secondo quest'ultima, in particolare, nel Decreto Urbani vi sono norme che violano "le elementari garanzie previste dal codice di procedura penale in relazione ai diritti dell'indagato o dei terzi consentendo alla polizia giudiziaria di inibire l'accesso, a discrezione o di ordinare la rimozione dei contenuti ritenuti illeciti, senza le giuste garanzie del ricorso alla magistratura o alla pendenza di un processo".

con maggiore agevolezza di scaricare files di opere cinematografiche dalla rete<sup>6</sup>. A chi giova, dunque, limitare in partenza lo sviluppo di servizi avanzati in Internet ? Sussistono oggi le condizioni tecnologiche perché la rete possa divenire uno spazio aperto alla libera circolazione delle idee e, allo stesso tempo, un mercato aperto alla competizione tra le imprese nel rispetto dei principi di tutela dei consumatori. Se lo scopo annunciato dal Decreto Urbani era quello di salvare l'industria cinematografica ciò non può avvenire a condizione di uccidere nella culla Internet. Lo strumento è dunque inadeguato.

**Altroconsumo si rivolge ora alle forze parlamentari auspicando che, in sede di conversione in legge, venga soppresso l'intero articolo 1 del Decreto Urbani.** Solo in tal modo potrebbe infatti scaturire la possibilità che si apra un confronto costruttivo tra tutti gli stakeholders, major discografiche e cinematografiche, Internet service providers e, non ultimi, i consumatori per individuare sotto l'egida dei ministeri competenti, che oltre a quello dei Beni ed attività culturali sono necessariamente anche quelli delle Comunicazioni e dell'Innovazione e le Tecnologie, nuove regole che consentano la creazione di un mercato legale della condivisione dei files audiovisivi in rete<sup>7</sup>.

Nella speranza di aver fornito un utile contributo ai lavori odierni e con l'auspicio che le nostre istanze a tutela dei consumatori possano essere accolte, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento.

Roma, 5 aprile 2004

*Per informazioni: Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali – Altroconsumo  
Tel. 02 66890336 – 02 66890209 Fax 02 66890288 E.mail  
[pr@altroconsumo.it](mailto:pr@altroconsumo.it)*

---

<sup>6</sup> Si segnala che in febbraio, intervenendo a proposito dell'imminente aumento di banda era la stessa Telecom Italia a sostenere che *"Inoltre, grazie anche all'aumento a 256 Kbps della velocità di upload, si potrà utilizzare al meglio tutte le applicazioni peer to peer per la condivisione e lo scambio di file"*

<sup>7</sup> Una strada già tracciata e percorribile potrebbe essere quella di una licenza che, sulla base del consenso preventivo degli autori per l'utilizzo delle proprie opere in Rete, consenta ai consumatori che ne vogliano usufruire di farlo dietro pagamento di un equo e ragionevole compenso, attraverso il prelievo di una percentuale dell'abbonamento pagato agli internet service providers.